



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

98/2013

LUGLIO/8/2013 (*)

12 Luglio 2013

**CON LA CIRCOLARE N.21/E DEL 25
GIUGNO 2013 L'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA FORNISCE
IMPORTANTI CHIARIMENTI TESI A
SEMPLIFICARE LA PROCEDURA PER
IL RECUPERO DEL CREDITO
D'IMPOSTA IN CASO DI
DICHIARAZIONE OMESSA,
CONSENTENDO AL CONTRIBUENTE
DI RECUPERARE L'IMPORTO DEL
CREDITO MEDESIMO DALLE SOMME
COMPLESSIVAMENTE DOVUTE IN**

BASE ALLA ORIGINARIA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ.

Già con la circolare n. 34/E del 6 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti in merito alle **modalità ed alle condizioni per il riconoscimento**, sulla base delle scritture e documenti contabili esibiti, delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità, per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi o dell'Irap.

Con particolare riferimento all'IVA, la citata circolare n. 34 aveva chiarito, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il credito IVA maturato in un'annualità per la quale era stata omessa la relativa dichiarazione, non poteva essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell'articolo 30 del DPR 633/72, non rilevando la circostanza che lo stesso fosse o meno effettivamente maturato.

Pertanto, all'utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successive, seguiva, in sede di liquidazione ai sensi dell'articolo 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972, l'emissione della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi e alla contestazione della conseguente sanzione, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97, nella misura del 30 per cento del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10 per cento in caso di pagamento entro 30 giorni, come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 462/97.

L'Agenda delle Entrate, nel suddetto documento di prassi, aveva, poi, chiarito che le stesse considerazioni, **valevano anche in materia di imposte sui redditi e IRAP.**

In tale ambito, l'Agenda aveva precisato che, a fronte del recupero, *operato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/73, in relazione al credito riportato nella dichiarazione successiva ma, derivante da una annualità per cui la dichiarazione era stata omessa, conformemente ai principi della Circolare 4 maggio 2010, n. 23, il contribuente aveva la possibilità di richiedere il rimborso* attraverso la procedura ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, **a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all'amministrazione.**

Di seguito gli aspetti salienti della circolare in esame.

CHIARIMENTI CONTENUTI NELLA CIRCOLARE N. 21/E DEL 25 GIUGNO 2013

Con la circolare in esame, l'Agenda delle Entrate abbandona la linea dura precedentemente assunta, per uniformarsi ad una linea per così dire più morbida e ciò alla luce e nel pieno rispetto dei ***principi di efficienza, economicità e speditezza della pubblica amministrazione***, evitando così ai contribuenti di anticipare le somme derivanti dalla comunicazione di irregolarità.

Premesso ciò, l'Agenda delle Entrate, nel documento di prassi, dopo aver riconosciuto che, attualmente, affluisce alla fase della mediazione o al contenzioso un numero rilevante di problematiche connesse al recupero di crediti in caso di dichiarazione omessa, **riconosce la possibilità per il contribuente interessato alla fattispecie suddetta, di vedersi riconosciuto il credito senza dover formulare istanza di rimborso,**

dopo aver pagato preliminarmente il dovuto a seguito comunicazione d'irregolarità.

In sintesi, il documento di prassi definisce la rotta per chiudere tempestivamente la posizione del contribuente, senza che sia necessario ricorrere alla mediazione tributaria o al contenzioso per ottenere il riconoscimento del credito.

LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DI UN'IDONEA DOCUMENTAZIONE SALVA DALL'ISTANZA DI RIMBORSO.

L'Agenzia chiarisce che, **a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità**, se **il contribuente** ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, **può attestarne l'esistenza contabile, mediante la produzione all'ufficio competente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione** (termine previsto dagli artt. 36-bis, co. 3 del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, co. 3 del D.P.R. n. 633/72), **di idonea documentazione** (es. per le eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

LO SCOMPUTO DIRETTO DEL CREDITO DA PARTE DELL'UFFICIO

L'Amministrazione Finanziaria, ricevuta la suddetta documentazione, effettuerà le dovute attività di controllo ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi o dell'Irap in merito alla dichiarazione omessa e, qualora riscontri l'esistenza contabile del credito, ***l'ufficio, anziché richiedere l'effettuazione del pagamento seguita da un'istanza di rimborso,***

potrà "scomputare" direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del co. 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n.462/97, emettere una "**comunicazione definitiva**", contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

INTERESSI E SANZIONI SEMPRE DOVUTE

Resta fermo che, trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima, poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente, **sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata.**

Laddove il contribuente provveda a pagare le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme medesime, potrà beneficiare della riduzione della predetta sanzione ad un terzo.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC